

### Svolgimento del processo

1. - La controversia è sorta da un'espropriazione forzata di beni immobili promossa dalla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia in confronto di Marcella ed Ottavio Cherubini.

Costoro hanno proposto un'opposizione all'esecuzione, con ricorso al giudice dell'esecuzione del tribunale di Orvieto.

Hanno sostenuto che la banca aveva sottoposto a pignoramento beni per un valore che eccedeva largamente il credito ed aveva dunque agito esecutivamente senza averne il diritto.

La Cassa di risparmio ha resistito alla domanda.

2. - La corte d'appello di Perugia, con sentenza del 26.8.2003, ha confermato la decisione di rigetto dell'opposizione, che era stata pronunciata dal tribunale.

3. - Ottavio e Marcella Cherubini hanno chiesto la cassazione della sentenza.

Il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale.

La spedizione del plico è avvenuta il 30.8.2004.

La Cassa di risparmio ha resistito con controricorso notificato l'1.10.2004.

4. - Il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte ed ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile, perché notificato oltre il termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., non soggetto a sospensione feriale dei termini processuali.

I ricorrenti hanno presentato una memoria ed hanno affermato d'aver richiesto la notificazione in data anteriore al 26.8.2004,

*proc. civ.*

come sarebbe risultato da timbro apposto sull'originale del ricorso.

La Corte ha ritenuto di dover invitare i ricorrenti a documentare con un certificato rilasciato dal competente ufficio la data in cui la richiesta di notificazione era stata presentata.

Ciò è avvenuto ed il deposito di tale certificato è stato notificato alla resistente.

Con ordinanza 28.3.2007 la Corte ha rimesso la causa alla udienza pubblica.

#### **Motivi della decisione**

1. - Il ricorso per cassazione è ammissibile.

E' stato documentato che la richiesta della sua notificazione è stata presentata il 24.8.2004, prima che il 26.8.2004, scadesse il termine di decadenza stabilito dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ.

2. - La cassazione della sentenza è chiesta per cinque motivi.

3.1. - Il primo è un motivo di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 dello stesso codice), mentre con il secondo la cassazione è chiesta per il vizio di difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).

Sono ambedue infondati.

La corte d'appello non ha ommesso di pronunciarsi a proposito della <inesistenza in parte qua del diritto all'esecuzione con condanna al risarcimento ex art. 96, 2° comma> per pronunciarsi, e <in assenza di domande o eccezioni sul punto, sull'inesistenza di

*Handwritten signature*

responsabilità ex art. 2043 c.c. e sull'ipotetica esistenza di malafede o colpa grave ex art. 96, 1° comma, per il caso (inesistente) "del convenuto per la riduzione dell'ipoteca che resista" appunto "con malafede o colpa grave"> - secondo la formulazione data dai ricorrenti al primo motivo del ricorso.

Siccome gli attori si erano rivolti al tribunale di Orvieto con una domanda qualificata come opposizione all'esecuzione e per chiedere che fosse accertata <l'inesistenza del diritto azionato . . quanto alla somma pignorata in eccesso, nonché il diritto ai risarcimenti di legge, ai sensi dell'art. 96, 2° comma, c.p.c.>, la corte d'appello, esaminando tale domanda, l'ha rigettata.

E' bensì vero che la corte d'appello - nel motivare la decisione - ha fatto riferimento all'ipotesi dell'iscrizione di ipoteca su beni di valore eccedente il credito ed a quella della riduzione dell'ipoteca, ma questo non muta la sostanza della decisione e ciò per due ragioni.

In primo luogo, perché la corte d'appello ha avuto presente di stare decidendo su una domanda il cui oggetto era l'accertamento della <illiceità> di un pignoramento, che si sosteneva essere stato eseguito su beni di valore sproporzionato rispetto alla misura del credito e, riferendosi alla riduzione rifiutata dal tribunale di Prato, si è riferita alla rifiutata riduzione di un pignoramento.

In secondo luogo, perché gli argomenti predicati per escludere che un'ipoteca iscritta su beni il cui valore eccede la cautela da somministrarsi non vale a fondare una responsabilità per colpa, ma

parte Az.

solo per dolo o colpa grave, possono essere predicati per l'analogia ipotesi del pignoramento eseguito su beni il cui valore eccede il credito.

Dunque, ciò che la corte d'appello ha affermato per rigettare la domanda è che la parte, se dà inizio ad un processo esecutivo, sottoponendo ad espropriazione forzata beni di valore non proporzionato alla misura del credito, non può essere considerato aver agito senza essere nel diritto di procedere ad esecuzione forzata e non può dunque incorrere nella responsabilità processuale aggravata prevista dal secondo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - che è la responsabilità in cui incorre la parte che inizia l'esecuzione forzata per la realizzazione coattiva di un credito che non ha.

E perciò, non è stato per esaminare una domanda non proposta che la corte d'appello ha proseguito col dire che, in questo caso, la parte può incorrere in responsabilità processuale aggravata, in base al primo comma dell'art. 96 - che è la responsabilità in cui incorre la parte che, con mala fede o colpa grave, pone in essere un atto del processo, in una situazione in cui non ne ricorrono le condizioni e per conseguirne indebitamente gli effetti.

Ed a questo riguardo ha poi osservato che la richiesta di riduzione del pignoramento, avanzata al tribunale di Prato, era stata respinta <proprio perché, a seguito della concorrenza di svariati altri crediti, il realizzo poteva ottenere qualche

*procedi*

speranza soltanto mantenendo il pignoramento su beni di entità assai più consistente dell'ammontare dei crediti>.

Da ciò - e come conclusione - la corte d'appello ha tratto la considerazione che nessun rilievo poteva rivestire l'ulteriore censura degli appellanti, i quali avevano sostenuto <la mancanza di prova dell'inesistenza di altre ipoteche sugli immobili, affermata dal tribunale sulla base delle dichiarazioni del funzionario della Cassa di risparmio in sede di interpello>; ma ha comunque aggiunto, che la risposta all'interrogatorio formale era in atti e che sarebbe spettato agli attori provare che altre ipoteche, sugli immobili, non c'erano.

3.2. - La corte d'appello di Perugia, del resto, nel decidere come ha fatto si è uniformata all'indirizzo seguito da questa Corte, in modo affatto prevalente, nel campo dell'esecuzione forzata.

Si è infatti escluso che, nell'ipotesi di pignoramento eseguito in modo da sottoporvi beni di valore che eccede il credito per cui si procede sia possibile ravvisare un caso di esercizio dell'azione esecutiva per un credito inesistente (Cass. 22 febbraio 2006 n. 3952), dal che è stata tratta la conseguenza che il mezzo per dolersi di tale eccesso non è una domanda di opposizione all'esecuzione, da proporsi al giudice della cognizione, ma una domanda di riduzione da presentare al giudice dell'esecuzione (Cass. 14 luglio 2003 n. 10998).

Orbene, se non si è in presenza di un esercizio di azione esecutiva in assenza di credito, neppure è configurabile una

*prova in atti*

responsabilità processuale aggravata per colpa in base all'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ.

Invece, in presenza di un eccesso nell'impiego del mezzo esecutivo, che se connotato da dolo o colpa grave giustifica non solo la esclusione dall'esecuzione dei beni sottopostovi in eccesso, ma anche la condanna del creditore procedente per responsabilità processuale aggravata, la parte che sta subendo l'esecuzione, può fare ricorso ai mezzi previsti dagli artt. 483 e 496 cod. proc. civ. e così ottenere dal giudice dell'esecuzione la liberazione dal pignoramento o la sua riduzione e, dallo stesso giudice, con il provvedimento che riguardo ai beni liberati dal pignoramento chiude il processo esecutivo, anche la condanna del creditore procedente al risarcimento per responsabilità aggravata, restando la difesa del creditore affidata all'opposizione agli atti.

*At. 2000*

3.3. - Le considerazioni appena svolte dimostrano come anche il secondo motivo non sia fondato.

4. - La cassazione della sentenza, con il terzo motivo, è chiesta per il vizio di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2730 cod. civ. ed agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.).

Il motivo è inammissibile.

Il punto della decisione contro cui si rivolge è quello - riportato alla fine del numero 3.1. - in cui la corte d'appello si è soffermata sulla risposta all'interrogatorio formale.

Se non che, si è trattato d'un argomento svolto in ordine subordinato rispetto a quello - dirimente - che, come è stato dimostrato, resiste alla critica che gli è stata mossa col primo motivo.

Si aggiunga che il motivo fa riferimento ad un <All. I> ed ai suoi righi 12, 13, 14 e 15, ma con il ricorso non si indica in quale dei fascicoli della parte si trovi né quale numero porti negli elenchi degli atti e documenti e del quale All. I neppure è riprodotto il contenuto; inoltre nel motivo non è spiegato perché il giudice di appello avrebbe dovuto pervenire alla conclusione postulata nel motivo, ovverosia che la prova dell'inesistenza di certe iscrizioni ipotecarie era nella risposta all'interrogatorio formale.

5. - Il quarto e quinto motivo denunziano uno la violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 dello stesso codice), l'altro un vizio di difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).

Anche questi motivi sono inammissibili.

Avrebbero potuto essere rilevanti se avesse trovato accoglimento l'impostazione cui la domanda è stata affidata, ovverosia che lo squilibrio postulato dai ricorrenti tra importo del credito e valore dei beni non esaurito da altri crediti assistiti da ipoteca valeva a configurare un esercizio di azione esecutiva per un credito inesistente ed il conseguente diritto al risarcimento del danno per imprudente esercizio dell'azione esecutiva.

47. 23000

6. - Il ricorso è rigettato.

7. - Le spese del giudizio di cassazione sono a carico dei ricorrenti e vengono liquidate nel dispositivo.

**P.Q.M.**


La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.600,00 dei quali 2.500,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il giorno 5 luglio 2007, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione.

Il presidente, relatore ed estensore  
Paolo Vittoria.

*paolo vittoria*

IL CANCELLIERE C1  
*Innocenzo Battista*



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

- 3 SET. 2007

IL CANCELLIERE C1  
*Innocenzo Battista*

